

IDI – ASSICURAZIONE DI CAPITALE INFORTUNI PER DECESSO E INVALIDITÀ

Edizione del 1° gennaio 2022

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (CGA)

ASSICURATORE MALATTIA: ATUPRI ASSICURAZIONE DELLA SALUTE SA, ZIEGLERSTR. 29, 3001 BERNA
ASSICURATORE COLLETTIVO: SOLIDA ASSICURAZIONI SA, SAUMACKERSTRASSE 35, 8048 ZURIGO

INDICE

I Estensione della protezione assicurativa		IV Limitazioni dell'estensione di copertura	
1 Oggetto dell'assicurazione	2	10 Esclusioni	6
2 Basi contrattuali	2	11 Riduzioni	6
3 Ambito di validità	2	12 Morte causata da un avente diritto	7
4 Persone assicurate/età massima	2		
II Definizioni dei termini		V Inizio e fine del contratto	
5 Denominazioni delle persone	2	13 Inizio del contratto	7
6 Infortunio	2	14 Durata del contratto	7
		15 Risoluzione di contratto	7
III Prestazioni assicurative		VI Corrispettivi	
7 Caso di morte	2	16 Pagamento del corrispettivo e scadenza	7
8 Caso d'invalidità	3	17 Solleciti e conseguenze	7
9 Limitazioni di prestazioni	6	18 Modifiche dei corrispettivi	7

Si prega di conservare questi documenti insieme alla conferma d'assicurazione

VII Diritti e obblighi in caso di sinistro

19	Notifica del sinistro	7
20	Obblighi del partner contrattuale di Atupri o dell'avente diritto	7
21	Scadenza e pagamento delle prestazioni assicurative	8

VIII Disposizioni finali

22	Forma scrittura	8
23	Cessione e costituzione in pegno	8
24	Adeguamento delle basi contrattuali	8
25	Comunicazioni	8
26	Foro competente	8

I Estensione della protezione assicurativa

1 Oggetto dell'assicurazione

La SOLIDA assicura le conseguenze economiche d'infortunio che l'assicurato subisce durante la durata del contratto. La prestazione assicurativa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'evento assicurato abbia comportato una perdita patrimoniale o che anche un'altra compagnia di assicurazione eroghi prestazioni.

2 Basi contrattuali

Le basi contrattuali sono costituite da tutte le dichiarazioni scritte che il partner contrattuale di Atupri Assicurazione della salute SA (di seguito denominata «Atupri»), l'assicurato ed i loro rappresentanti rilasciano all'atto dell'iscrizione e in altri documenti scritti.

I diritti e gli obblighi delle parti contraenti sono definiti nella conferma d'assicurazione e nelle Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

Per le prestazioni in base all'Assicurazione di capitale infortuni per decesso e invalidità, Atupri, in qualità di stipulante, ha concluso un contratto di assicurazione collettiva con la

SOLIDA Assicurazioni SA

Saumackerstrasse 35

8048 Zurigo

in qualità di assicuratore, per garantire la copertura assicurativa in caso di morte e invalidità in seguito a infortunio. I clienti esistenti di Atupri possono assicurarsi presso SOLIDA fornendo una relativa dichiarazione rispetto ad Atupri. In tal modo il cliente di Atupri non stipula alcun contratto con la SOLIDA. Anzi, ai sensi dell'art. 95a della legge federale sul contratto d'assicurazione (di seguito «LCA»), in caso di infortunio assicurato, l'assicurato e l'avente diritto acquisiscono un diritto diretto nei confronti di SOLIDA per le prestazioni da essa assicurate. Atupri non assume nessuna garanzia per i diritti derivanti da questa assicurazione di capitale. Nella misura in cui una questione non sia esplicitamente regolamentata nei documenti succitati, le parti contraenti si attengono alla LCA.

3 Ambito di validità

L'assicurazione è valida in tutto il mondo; però al di fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein soltanto durante viaggi e soggiorni fino a 12 mesi. L'assicurazione si estingue col trasferimento del domicilio all'estero.

4 Persone assicurate/età massima

Sono assicurate le persone riportate nella conferma d'assicurazione.

È possibile stipulare nuove assicurazioni e aumentare la somma assicurativa fino al compimento del 70° anno d'età.

II Definizioni dei termini

5 Denominazioni delle persone

Per facilitare la lettura, nella presente documentazione si rinuncia all'uso delle denominazioni al femminile.

6 Infortunio

È da considerare come infortunio l'azione lesiva improvvisa e non intenzionale di un fattore esterno straordinario sul corpo umano.

Se non attribuibili prevalentemente a una degenerazione o a una malattia, le seguenti lesioni corporali analoghe ai postumi d'infortunio, il cui elenco è definitivo, sono parificate all'infortunio: fratture, lussazioni di articolazioni, lacerazioni del menisco, lacerazioni muscolari, stiramenti muscolari, lacerazioni di tendini, lesioni di legamenti, lesioni del timpano.

Sono considerati infortuni anche:

– danni alla salute causati dalla respirazione involontaria di gas o di esalazioni oppure dall'ingestione involontaria di sostanze tossiche o corrosive;

– annegamento;

– i seguenti danni alla salute, a condizione che l'assicurato li subisca involontariamente e che siano provocati da un infortunio assicurato: assideramenti, colpi di calore, insolazioni come pure danni alla salute provocati da raggi ultravioletti, escluse le scottature solari.

Non sono considerati infortuni le malattie di qualsiasi tipo, in particolare malattie professionali, malattie infettive, danni da amianto, esposizione a radiazioni ionizzanti, danni causati da misure terapeutiche ed esami non causati da un infortunio assicurato, nonché interventi sul corpo dell'assicurato stesso.

III Prestazioni assicurative

7 Caso di morte

Se l'assicurato muore entro 5 anni in seguito alle conseguenze di un infortunio, in presenza di una copertura infortuni al momento dell'infortunio, la SOLIDA paga la somma assicurativa per il caso di morte, deducendo l'eventuale indennizzo d'invalidità già corrisposto per lo stesso infortunio. Se l'assicurato ha meno di 16 anni o più di 65 anni, la somma per il caso di morte è

al massimo di CHF 20'000.–. Per i bambini fino all'età di 30 mesi, la somma per il caso di morte è al massimo di CHF 2'500.–.

7.1 Beneficiari

L'assicurato può, con comunicazione scritta ad Atupri, a deroga della presente regolamentazione, indicare beneficiari, o escludere aventi diritto. Una tale dichiarazione può essere abrogata o modificata in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta ad Atupri. Se manca una particolare indicazione, vengono considerati beneficiari in ordine successivo ed esclusivamente:

- il coniuge o il partner registrato
- i figli, i figliastri o figli adottivi
- i genitori
- i nonni
- i fratelli e i figli dei fratelli a norma della legge sul diritto successorio

Se non vi sono aventi diritto, la SOLIDA bonifica soltanto i costi di sepoltura fino ad un massimo del 10% della somma assicurativa per il caso di morte, al massimo però CHF 10'000.–.

7.2 Doppia somma per il caso di morte

Se l'assicurato è coniugato o vive in unione domestica registrata e lo stesso caso d'infortunio causa la morte di entrambi i coniugi, o dei partner registrati, la SOLIDA paga nuovamente lo stesso capitale di caso di morte in parte uguale ai figli, figliastri o figli adottivi superstiti minori d'età o permanentemente inabili al lavoro, che sono bisognosi d'assistenza.

8 Caso d'invalidità

Se l'infortunio, entro i 5 anni dal giorno dell'incidente, ha per conseguenza un'invalidità presumibilmente durevole e medico-teorica, in presenza di una copertura infortuni al momento dell'infortunio, la SOLIDA paga il capitale d'invalidità corrispondente al grado d'invalidità e alla somma assicurativa convenuta. Non viene considerata un'eventuale incapacità lucrativa o di lavoro in seguito ad infortunio.

8.1 Determinazione del grado d'invalidità

Per la determinazione del grado d'invalidità, sono vincolanti i seguenti principi:

- a) È considerata invalidità totale la perdita o l'incapacità totale dell'uso di ambedue le braccia o mani, di ambedue le gambe o piedi o la contemporanea perdita di una mano e di un piede, la paralisi totale e la cecità completa. In caso di invalidità parziale è versata quella parte della somma assicurativa prevista per l'invalidità totale, corrispondente al grado d'invalidità. Il grado d'invalidità viene stabilito in base ai seguenti tassi percentuali:

parte superiore del braccio	70%
parte inferiore del braccio	65%
mano	60%
pollice con parte del metacarpo	25%
pollice senza parte del metacarpo	22%
parte anteriore del pollice	10%
indice	15%
medio	10%
anulare	9%
mignolo	7%
parte superiore di una gamba	60%
articolazione del ginocchio, parte inferiore di una gamba	50%
un piede	45%
un alluce	8%
altre dita del piede, ciascuno	3%
capacità visiva di un occhio	30%
capacità visiva di un occhio, se quella dell'altro occhio fosse già andata perduta completamente prima dell'infortunio	50%
udito di ambedue le orecchie	60%
udito di un orecchio	15%
udito di un orecchio, se quello dell'altro orecchio fosse già andato perduto completamente prima dell'infortunio	30%
olfatto	10%
gusto	10%
rene	20%
milza	5%
fortissima, dolorosa limitazione funzionale della spina dorsale	50%

- b) Per le deformazioni gravi e durevoli del corpo umano in seguito ad infortunio (danni estetici come cicatrici), per i quali non è previsto un capitale d'invalidità, che però comportano un aggravio della posizione sociale dell'assicurato, la SOLIDA corrisponde:
- il 10% della somma assicurativa convenuta nella conferma d'assicurazione per l'invalidità in caso di deformazione del viso e/o
 - il 5% in caso di deformazioni di altre parti del corpo normalmente visibili, tenendo conto che questi gradi d'invalidità non beneficiano di una progressione. La prestazione per danni estetici è limitata inoltre a CHF 20'000.–.
- c) Per la perdita soltanto parziale o per incapacità all'uso soltanto parziale vale un grado d'invalidità corri-

- spondentemente ridotto.
- d) La totale incapacità all'uso di membra o organi equivalente alla loro perdita.
 - e) In casi non previsti il grado d'invalidità sarà stabilito in base alle stesse direttive come la determinazione della menomazione dell'integrità ai sensi della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) o dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF).
 - f) Se sono colpite contemporaneamente più parti del corpo, il rilevamento del grado d'invalidità, che però può essere al massimo del 100%, sarà effettuato addizionando le singole quote percentuali.
 - g) Se le conseguenze dell'infortunio vengono aggravate da mutilazioni del corpo già precedentemente esistenti, viene corrisposto lo stesso indennizzo come per le conseguenze d'infortunio subite da una persona precedentemente illesa.
Se parti del corpo colpite dall'infortunio erano già precedentemente mutilate o non idonee all'uso in modo totale o parziale, il grado d'invalidità verrà stabilito tenendo conto del grado d'invalidità precedente, calcolato in base ai principi summenzionati già al momento della determinazione del grado d'invalidità e non solo al momento della determinazione del capitale d'invalidità.
 - h) La determinazione definitiva del grado d'invalidità avviene soltanto in base alla condizione dell'assicurato riconosciuta come presumibilmente durevole. Tuttavia, la SOLIDA è autorizzata, al più tardi cinque anni dopo il giorno dell'infortunio o più tardi a fare determinare definitivamente il grado di invalidità. In questo contesto si stabilisce il grado di invalidità attuale al momento della determinazione. I cambiamenti che si verificano dopo questa determinazione del grado di invalidità, vale a dire anche le ricadute e le conseguenze tardive, non sono più assicurati.

8.2 Determinazione del capitale d'invalidità

Il capitale d'invalidità viene determinato, a seconda della variante di prestazione scelta A oppure B, come segue:

	Variante A	Variante B
per la parte del grado d'invalidità che non supera il 25%	in base alla semplice somma assicurativa	in base alla semplice somma assicurativa
per la parte del grado d'invalidità che supera il 25% ma non il 50%	in base alla doppia somma assicurativa	a causa alla tripla somma assicurativa
per la parte del grado d'invalidità che supera il 50%	a causa alla tripla somma assicurativa	in base alla quintupla somma assicurativa

La prestazione in percentuale della somma assicurativa convenuta per l'invalidità viene quindi corrisposta come segue:

Grado d'invalidità	Variante A	Variante B	Grado d'invalidità	Variante A	Variante B	Grado d'invalidità	Variante A	Variante B	Grado d'invalidità	Variante A	Variante B
26%	27%	28%	45%	65%	85%	64%	117%	170%	83%	174%	265%
27%	29%	31%	46%	67%	88%	65%	120%	175%	84%	177%	270%
28%	31%	34%	47%	69%	91%	66%	123%	180%	85%	180%	275%
29%	33%	37%	48%	71%	94%	67%	126%	185%	86%	183%	280%
30%	35%	40%	49%	73%	97%	68%	129%	190%	87%	186%	285%
31%	37%	43%	50%	75%	100%	69%	132%	195%	88%	189%	290%
32%	39%	46%	51%	78%	105%	70%	135%	200%	89%	192%	295%
33%	41%	49%	52%	81%	110%	71%	138%	205%	90%	195%	300%
34%	43%	52%	53%	84%	115%	72%	141%	210%	91%	198%	305%
35%	45%	55%	54%	87%	120%	73%	144%	215%	92%	201%	310%
36%	47%	58%	55%	90%	125%	74%	147%	220%	93%	204%	315%
37%	49%	61%	56%	93%	130%	75%	150%	225%	94%	207%	320%
38%	51%	64%	57%	96%	135%	76%	153%	230%	95%	210%	325%
39%	53%	67%	58%	99%	140%	77%	156%	235%	96%	213%	330%
40%	55%	70%	59%	102%	145%	78%	159%	240%	97%	216%	335%
41%	57%	73%	60%	105%	150%	79%	162%	245%	98%	219%	340%
42%	59%	76%	61%	108%	155%	80%	165%	250%	99%	222%	345%
43%	61%	79%	62%	111%	160%	81%	168%	255%	100%	225%	350%
44%	63%	82%	63%	114%	165%	82%	171%	260%			

8.3 Pagamento sotto forma di rendita

Se al momento dell'incidente l'assicurato ha compiuto i 65 anni d'età, la prestazione assicurativa per l'invalidità durevole viene pagata ai sensi delle disposizioni precedenti in forma di una rendita vitalizia.

La rendita viene determinata definitivamente ed è pagabile trimestralmente in anticipo. Per CHF 1'000.– di capitale d'invalidità, essa ammonta annualmente a:

Età	Rendita annuale
66	CHF 86.–
67	CHF 89.–
68	CHF 93.–
69	CHF 96.–
70	CHF 100.–
oltre	CHF 125.–

Alla rendita ha diritto esclusivamente la persona assicurata.

9 Limitazioni di prestazioni

Per gli assicurati che hanno compiuto i 65 anni d'età valgono le seguenti somme massime assicurative:

morte CHF 20'000.–
invalidità CHF 100'000.–

Le assicurazioni esistenti, dopo il raggiungimento di detto limite d'età, vengono proporzionalmente ridotte. La progressione nell'assicurazione contro l'invalidità decade.

IV Limitazioni dell'estensione di copertura

10 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- in seguito a guerre, guerre civili ed eventi bellici:
 - in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e/o nei paesi confinanti;
 - all'estero a meno che l'infortunio avvenga entro 14 giorni dal primo apparire di tali eventi nel paese in cui l'assicurato soggiorna e dove sia stato sorpreso dall'esplosione di eventi bellici;
- in seguito a terremoti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein;
- in seguito a pericoli straordinari, sono considerati tali:
 - servizio militare estero;
 - partecipazione ad azioni belliche o ad atti terroristici;
 - partecipazione a baruffe e risse, a meno che l'assicurato non venga ferito dai litiganti come estraneo o nel caso di aiuto per un indifeso;
 - pericoli ai quali l'assicurato si espone provocando eccessivamente altri;
 - conseguenze di disordini di tutti i tipi, a meno che l'assicurato provi che egli non abbia partecipato attivamente ai disordini o alla sobillazione;
- in seguito o all'occasione dell'esercizio compiuto o tentato o in seguito alla partecipazione all'esecuzione di delitti e reati intenzionali o accettati o al loro tenta-

tivo da parte dell'assicurato o dell'avente diritto;

- in seguito agli effetti di radiazioni ionizzanti e i danni dell'energia nucleare;
- durante i quali l'assicurato abbia un tasso alcolimetrico del sangue di 2 o più, a meno che non sussista un rapporto di causalità tra lo stato d'ebbrezza e l'infortunio;
- in seguito ad atti temerari (sono considerate temerarie le azioni nelle quali l'assicurato si espone a un pericolo particolarmente grave senza adottare o aver potuto adottare quelle misure precauzionali che ridurrebbero il rischio ad un limite ragionevole);
- in seguito a suicidio o danni alla salute causati al suo corpo dall'assicurato stesso intenzionalmente o in circostanze di totale o parziale incapacità di discernimento;
- in seguito all'assunzione intenzionale o all'iniezione di medicinali, droghe e prodotti chimici;
- in seguito a interventi medici o chirurgici che non erano necessari per un incidente assicurato subito;
- in seguito all'utilizzo di aeroplani come pilota militare, membro dell'equipaggio o granatiere paracadutista;
- in seguito a lanci militari col paracadute;
- in seguito a voli, nel caso in cui l'assicurato contravenga intenzionalmente a norme amministrative oppure non sia in possesso di tessere ufficiali di legittimazione o di permessi.

11 Riduzioni

11.1 Colpa grave

La SOLIDA rinuncia al diritto di riduzione delle prestazioni assicurative in caso di infortunio assicurato causato per colpa grave.

11.2 Fattori estranei all'infortunio

Se il decorso di un infortunio assicurato o delle sue conseguenze subiscono gli influssi di fattori estranei all'infortunio, la SOLIDA eroga soltanto una parte delle prestazioni convenute, puramente riconducibili all'infortunio, definita in base ad una perizia medica. I fattori estranei all'infortunio e che complicano il decorso delle conseguenze dell'infortunio, come malattie e difetti psichici e fisici preesistenti, vengono detratti già al momento della determinazione del grado di invalidità e non soltanto al momento della determinazione del capitale di invalidità.

11.3 Violazione degli obblighi in caso di sinistro

In caso di violazione colpevole dei doveri del partner contrattuale di Atupri o dell'avente diritto, la SOLIDA è autorizzata a ridurre l'indennizzo dell'importo del quale si sarebbe ridotto in caso di denuncia regolare (vedi cifre 19 e 20).

12 Morte causata da un avente diritto

Se una persona avente diritto a percepire del capitale in caso di morte causa intenzionalmente la morte dell'assicurato in seguito o nell'occasione dell'esercizio compiuto o tentato di una partecipazione all'esecuzione di delitti e reati intenzionali o accettati, essa non ha nessun diritto alla somma per il caso di morte. La somma viene corrisposta agli altri aventi diritto ai sensi della cifra 7.1.

V Inizio e fine del contratto

13 Inizio del contratto

La copertura assicurativa inizia per la data convenuta indicata sulla conferma d'assicurazione, o sull'attestato d'assicurazione, o sulla conferma scritta dell'accettazione dell'iscrizione di Atupri.

14 Durata del contratto

La durata minima contrattuale è di un anno. Dopo la scadenza della durata convenuta, il contratto si rinnova tacitamente per la durata di un ulteriore anno, a meno che non venga disdetto dal partner contrattuale di Atupri entro il termine convenuto (vedi cifra 15.2).

15 Risoluzione di contratto

15.1 Diritto di recesso

Il partner contrattuale di Atupri può revocare per iscritto la propria iscrizione entro 14 giorni dall'iscrizione.

15.2 Disdetta per scadenza

Sempre dopo la scadenza dell'anno civile, il contratto può essere sciolto per iscritto da entrambe le parti 3 mesi prima della scadenza. La disdetta è considerata valida se perviene entro e non oltre l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di 3 mesi ad Atupri o al partner contrattuale di Atupri. Essa si estingue inoltre con lo scioglimento del contratto collettivo di assicurazione fra la SOLIDA e Atupri. Lo scioglimento deve essere comunicato al partner contrattuale di Atupri per iscritto, al più tardi un mese prima dell'estinguersi della protezione assicurativa.

15.3 Disdetta in caso d'infortunio

Dopo ogni infortunio, per il quale deve essere corrisposta una prestazione, il partner contrattuale di Atupri può disdire il contratto per iscritto entro 14 giorni dalla presa di conoscenza del pagamento. Il contratto si estingue al momento della ricezione della disdetta da parte di Atupri. Atupri ha il diritto di rescindere il contratto dopo il pagamento dell'indennizzo. Se Atupri scioglie il contratto, la copertura si estingue quattordici giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del partner contrattuale di Atupri. Il corrispettivo viene rimborsato proporzionalmente.

15.4 Disdetta in caso di adeguamento del corrispettivo

In caso di adeguamento del corrispettivo a nuove tariffe, il partner contrattuale di Atupri ha il diritto di disdire l'intero contratto oppure soltanto il genere di prestazione, il cui corrispettivo è aumentato, per la fine dell'anno civile in corso. In questo caso il contratto si estingue nella misura da lui definita con la scadenza

dell'anno civile. Per essere valida, la disdetta deve pervenire ad Atupri al più tardi entro l'ultimo giorno dell'anno civile.

VI Corrispettivi

16 Pagamento del corrispettivo e scadenza

I corrispettivi devono essere pagati anticipatamente entro il termine definito nella conferma d'assicurazione.

17 Solleciti e conseguenze

Se il corrispettivo non viene pagato entro 30 giorni, a partire dalla data di scadenza, Atupri sollecita il partner contrattuale di Atupri per iscritto con comminatoria delle conseguenze di mora ad effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio del sollecito. Se il sollecito resta inosservato, l'obbligo di prestazione viene sospeso a partire dalla scadenza del termine di sollecito.

18 Modifiche dei corrispettivi

Nei seguenti due casi (vedi cifra 18.1 e 18.2) il partner contrattuale di Atupri ha il diritto di disdire il contratto per la fine del corrente anno civile. Per essere valida, la disdetta deve pervenire ad Atupri al più tardi entro l'ultimo giorno dell'anno civile (vedi anche cifra 15.2). Se il partner contrattuale di Atupri rinuncia alla disdetta, ciò vale quale conferma dell'accettazione dell'adeguamento contrattuale.

18.1 Adeguamenti tariffali

In caso di cambiamento dei corrispettivi tariffali, Atupri può chiedere un adeguamento contrattuale con effetto a partire dall'anno civile successivo. A questo scopo essa è tenuta a comunicare al partner contrattuale di Atupri il nuovo corrispettivo o le nuove condizioni contrattuali al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno civile.

18.2 Adeguamenti relativi all'età

I corrispettivi si basano sulla tariffa per il relativo gruppo d'età e vengono adeguati, a compimento avvenuto del relativo gruppo d'età, al successivo gruppo d'età. Atupri comunica al partner contrattuale il nuovo corrispettivo 25 giorni prima della scadenza dell'anno civile.

VII Diritti e obblighi in caso di sinistro

19 Notifica del sinistro

Ogni caso assicurativo che presumibilmente comporti il diritto a prestazioni assicurative deve essere annunciato senza indugio alla SOLIDA immediatamente dopo l'evento del caso.

20 Obblighi del partner contrattuale di Atupri o dell'avente diritto

Il partner contrattuale di Atupri o l'avente diritto intraprende tutto ciò che può essere utile al chiarimento dell'infortunio e delle relative conseguenze. L'assicurato è tenuto in particolare modo a svincolare i medici curanti o che lo hanno curato dal segreto professionale nei confronti della SOLIDA.

L'assicurato, il partner contrattuale di Atupri o l'avente diritto ha l'obbligo, pena la perdita di ogni diritto, di

procurare alla SOLIDA entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta, qualsiasi informazione richiesta riguardo allo stato di salute precedente o attuale come anche riguardo all'infortunio e al decorso della guarigione.

Per il resto, le infrazioni colpose degli obblighi comportano per il partner contrattuale di Atupri o per l'assicurato o per l'avente diritto riduzioni dell'indennizzo secondo la cifra 11.3.

- 21 **Scadenza e pagamento delle prestazioni assicurative**
I crediti derivanti dal contratto di assicurazione collettiva ai sensi dell'art. 95a LCA sono esigibili dopo 4 settimane, dopo che la SOLIDA ha ricevuto tutte le indicazioni e i certificati medici che attestano l'esattezza e la misura del diritto. L'avente diritto è la persona assicurata, con eccezione della somma per il caso di morte secondo la cifra 7.1.

VIII Disposizioni finali

- 22 **Forma scrittura**
In caso di revoca, disdetta e diffida è sufficiente una forma che consenta la comprova mediante testo.
- 23 **Cessione e costituzione in pegno**
Senza l'approvazione esplicita della SOLIDA, i diritti sulle prestazioni assicurative non possono essere né ceduti né costituiti in pegno prima della loro determinazione definitiva.
- 24 **Adeguamento delle basi contrattuali**
Se a partire dall'anno assicurativo successivo le condizioni di assicurazione vengono adeguate, per il partner contrattuale di Atupri e Atupri vigono le nuove condizioni di assicurazione. Al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno civile, Atupri comunica l'adeguamento al partner contrattuale. Dopodiché il partner contrattuale di Atupri ha il diritto di disdire il contratto per la fine dell'anno civile in corso. La disdetta è avvenuta in tempo utile, se arriva ad Atupri al più tardi l'ultimo giorno dell'anno civile. Se il partner contrattuale di Atupri omette la disdetta, questo è considerato come approvazione all'adeguamento delle condizioni d'assicurazione.
- 25 **Comunicazioni**
Tutte le comunicazioni devono essere inoltrate al Service Center di Atupri, ad eccezione della notifica di sinistro da indirizzare alla SOLIDA. La SOLIDA riconosce queste comunicazioni come fatte ad essa stessa. Tutte le comunicazioni da parte di Atupri e SOLIDA avvengono in modo legalmente valido all'ultimo indirizzo in Svizzera indicato dal partner contrattuale di Atupri.
- 26 **Foro competente**
In seguito a un infortunio, relativamente al diritto diretto di credito derivante dal contratto di assicurazione collettiva, ai sensi dell'art. 95a LCA, la SOLIDA riconosce come foro competente la propria sede direttiva o il domicilio svizzero dell'assicurato o dell'avente diritto.